

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2023.1.10.9.2
LEGISLATURA	XI

Il giorno 30 marzo 2023 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società TR Media Srl, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telereggio", per la presunta violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. ed il relativo allegato A, recanti “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 febbraio 2023 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 5 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, "La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità";
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., "La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita";
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., "Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita";



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



RILEVATO, dal monitoraggio d'ufficio attuato con la visione dei filmati - in seguito alla ricezione del report, a cura del fornitore esterno Cedat85, relativo al monitoraggio in materia di "obblighi di programmazione", "pubblicità" e "garanzie dell'utenza", per l'emittente Telereggio (prot. 27691.E del 14.11.2002 e successiva integrazione prot. 1705.E del 25.01.2023) - che la citata emittente:

- il giorno 13 ottobre 2022 - ora inizio 14:35:14-ora fine 14:35:41 - e il giorno 15 ottobre 2022 - ora inizio 14:12:01-ora fine 14:12:29 - ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, in violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- il giorno 10 ottobre 2022 - ora inizio 11:58:27-ora fine 11:58:58 - e il giorno 14 ottobre 2022 - ora inizio 12:27:57-ora fine 12:28:28 - è andata in onda la trasmissione "Vado a liscio", programma di intrattenimento sulla musica caratterizzato dall'inserimento di comunicazioni commerciali audiovisive, relative alla discoteca/ristorante "Nuova Luna" (Sala Bolognese - Bologna), non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva e senza la dicitura pubblicità, in violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 3, comma 1 e comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e s.m.i.;

VISTA la nota di AGCOM, prot. 1131.E del 18.01.2023, relativa all'interpretazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

DATO ATTO che:

- in relazione alle richiamate comunicazioni commerciali audiovisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, trasmesse con il marchio "Telereggio", in data 15.02.2023 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. 3695.I) con il quale veniva accertato come, nei fatti menzionati, sembrasse configurabile, da parte della società TR Media Srl - con sede in via Ragazzi del '99 n. 51 - 42124 Reggio Emilia (RE), codice fiscale e partita IVA 00651840365, di seguito indicata con TR Media - esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telereggio", la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, comma 1 e comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



- in data 15.02.2023, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. 3715.U) con il quale si contestava, nei fatti menzionati, la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, la società TR Media non depositava memorie difensive;

RITENUTO:

- che alla luce di quanto appena descritto e delle considerazioni effettuate, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società TR Media, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telereggio", per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, comma 1 e comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i relativamente alle giornate 10.10.2023, 13.10.2023, 14.10.2023 e 15.10.2023;

- di proporre la determinazione della sanzione per la violazione contestata nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981

a) Gravità della violazione

La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve, considerato che i fatti contestati sono individuati in fasce orarie delimitate;

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha fatto dichiarazioni a riguardo;

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società TR Media Srl, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telereggio", in euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

Bologna, 30 marzo 2023

Firmato digitalmente  
Il Segretario delegato  
*Rita Filippini*

Firmato digitalmente  
Il Presidente  
*Stefano Cuppi*



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it)

PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

